

N. R.G. ****/2023



TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA

SEZIONE LAVORO

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. ****/2023

tra

RICORRENTE

e

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

CONVENUTO

Oggi **26 marzo 2024**, alle ore **10.00**, innanzi al dott. ****, sono spontaneamente comparsi:

per i ricorrenti l'avv. Remo Gherardini in sostituzione dell'avv. Naso e dell'avv GANZERLI
CINZIA

Nonché per il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO la dott.ssa ****.

Il giudice invita le parti alla discussione.

Parti ricorrente precisa le conclusioni come da ricorso

Parte convenuta precisa le conclusioni come da memoria di costituzione

Le parti discutono oralmente la causa

Il Giudice

Dato atto di quanto sopra, all'esito della discussione orale si ritira in camera di consiglio da cui esce pronunciando separata sentenza con cui definisce il giudizio, assenti le parti.

dott. ****



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ****
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. ****/2023 promossa da:
**** (C.F. ****), **** (C.F. ****), **** (C.F. ****), con il patrocinio
dell'avv. GANZERLI CINZIA e dell'avv. NASO DOMENICO (****) Indirizzo Telematico;
elettivamente domiciliate in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. GANZERLI CINZIA

RICORRENTI

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F. **), UFFICIO SCOLASTICO
REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA AMBITO TERRITORIALE DI
BOLOGNA (C.F. ****), con il patrocinio delle funzionarie dott.sse **** e **** (****) VIA
**** BOLOGNA; **** (****) VIA **** BOLOGNA; elettivamente domiciliato in ****
BOLOGNA presso il difensore dott.ssa ******

RESISTENTE

Avente ad oggetto: Altre ipotesi

CONCLUSIONI

I procuratori delle parti concludono come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni
che precede.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 30.11.23 ****, ****, e **** convenivano in giudizio, dinanzi al
Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E
DEL MERITO e l'USR EMILIA ROMAGNA esponendo
di essere state ed essere anche attualmente dipendenti del Ministero dell'Istruzione e del Merito (ex
Ministero dell'Istruzione), in virtù di molteplici contratti di lavoro a tempo determinato.

In particolare affermavano di aver prestato i seguenti servizi con contratto a termine:****

- a.s. 2020/21: dal 21.09.20 al 31.08.21 per insegnamento di Sostegno
 - a.s. 2021/22: dal 07.09.21 al 30.06.22 per insegnamento di Sostegno
 - a.s. 2022/23: dal 01.09.22 al 30.06.23 per insegnamento di Sostegno
 - a.s. 2023/24: dal 01.09.23 al 30.06.24 per insegnamento di Sostegno
- in servizio nell'a.s. 2023/24 presso ****

- a.s. 2019/20: dal 17.09.19 al 30.06.20 per insegnamento di Primaria;
 - a.s. 2020/21: dal 16.09.20 al 31.08.21 per insegnamento di Primaria;
 - a.s. 2021/22: dal 07.09.21 al 31.08.22 per insegnamento di Primaria;
- in servizio di ruolo nell'a.s. 2023/24 presso ****

- a.s. 2020/21: dal 05.10.20 al 30.06.21 per insegnamento di Infanzia ;
 - a.s. 2022/23: dal 01.09.22 al 30.06.23 per insegnamento di Sostegno;
 - a.s. 2023/24: dal 01.09.23 al 30.06.24 per insegnamento di Sostegno;
- in servizio nell'a.s. 2023/24 presso ****

Le ricorrenti proseguivano affermando che per tali contratti a tempo determinato esse non avevano usufruito dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, destinata allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. «Carta Elettronica del docente»). Infatti, il Ministero resistente fino ad oggi aveva erogato il suddetto bonus soltanto in favore dei docenti di ruolo, escludendo dal beneficio i docenti a tempo determinato, e ciò nonostante il profilo professionale e le mansioni svolte da questi ultimi fossero pienamente equiparate a quelle dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato.

Assumevano che l'omissione in parola risultava frutto di un'interpretazione erronea della norma dettata dall'art. 1, co. 121 della L. n. 107/2015 cit. volta a circoscriverne illegittimamente l'ambito di applicazione, atteso che gli artt. 63 e 64 del CCNL Scuola avevano previsto espressamente l'obbligo dell'Amministrazione scolastica di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio", tra le quali rientrava certamente la Carta del docente.

Ciò premesso, parte ricorrente richiamava in diritto i principi affermati dal Consiglio di Stato, con sentenza n. ****/2022 che aveva annullato l'art. 2 del D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 e la nota del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015 nella parte in cui hanno escluso i docenti non di ruolo dall'erogazione della cd. Carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost.

Su tali premesse, le ricorrenti rassegnavano le seguenti conclusioni:

“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni avversa deduzione, eccezione e difesa, così provvedere:

A) accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti, quali docenti assunte con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015;

B) Condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito (già Ministero dell'Istruzione) al pagamento in favore delle ricorrenti, come di seguito specificato:

*€ 2.000,00 a **** per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24;*

*€ 1.500,00 a **** per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22;*

*€ 1.500,00 a **** per gli anni scolastici 2020/21, 2022/23, 2023/24;*

per la somma totale di € 5.000,00 (come sopra suddivisi), oltre interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo.”. Il tutto con vittoria di spese.

Si costituiva in giudizio il Ministero dell'Istruzione contestando in fatto e in diritto le pretese attoree e chiedendo il rigetto del ricorso per le motivazioni esposte in comparsa.

In via preliminare eccepiva la parziale decadenza delle ricorrenti dal beneficio, sul rilievo che l'art. 6, comma 7 del DPCM 28.11.2016 disponeva che le somme non spese entro l'anno scolastico potessero essere spese entro l'anno scolastico successivo, ossia entro il 31 agosto dell'anno scolastico successivo a quello per il quale il beneficio era stato riconosciuto. Rilevava che, in base a tale disposizione, parte della Giurisprudenza aveva ritenuto come i docenti precari, pur legittimamente ambendo al beneficio per cui è causa, avrebbero potuto e dovuto fruire di esso con le medesime modalità previste per i docenti di ruolo, utilizzando, dunque il bonus carta docente con riferimento a uno specifico anno scolastico entro il biennio successivo, dovendo escludersi la possibilità di cumulare somme stanziare per gli anni precedenti.

In applicazione di tale previsione, assumeva che la “Carta docente” per gli anni scolastici antecedenti all'a.s. 2020/2021 (compreso) non poteva più essere fruita dai docenti di ruolo che l'avessero ottenuta e non integralmente spesa e parimenti non poteva più essere reclamata dalla parte ricorrente, in quanto era ormai spirato il termine di decadenza previsto per beneficiarne.

Nel merito, affermava la legittimità del comportamento assunto dal Ministero, in quanto conforme a legge, ed evidenziava che il differente regime appariva giustificato dalla diversa disciplina dei docenti di ruolo rispetto a quella dei c.d. precari e che in ogni caso il meccanismo della carta docenti non prevedeva l'erogazione di una somma di denaro *tout court* ma una somma sottoposta a vincolo nel relativo utilizzo.

Precisava pertanto che, in caso di affermazione del diritto di parte ricorrente alla relativa attribuzione, non poteva in alcun caso essere pronunciata la condanna dell'amministrazione al pagamento della somma di € 500 per gli aa.ss. riconosciuti, bensì, semmai, la condanna al riconoscimento del beneficio di cui all'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo, pena una inammissibile discriminazione alla rovescia.

Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni:

“Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa eventuale rimessione alla CGUE della questione pregiudiziale interpretativa dell'art. 1 co. 121 l. n.

*107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE, anche ai sensi dell'art. 158 regolamento di funzionamento della Corte di Giustizia, in via di interpretazione e chiarimento dell'ordinanza del 18.05.22 in causa ****/21:*

1. ritenere e dichiarare l'infondatezza della domanda azionata ex adverso e, per l'effetto, rigettarla;

2. in subordine, in caso di riconosciuta fondatezza della domanda, rigettata la domanda di condanna al pagamento di somme, riconoscere, in favore di controparte il beneficio di cui all'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo ed esclusivamente fino all'anno scolastico in corso, 2023/24, non ravvisandosi nel caso di specie alcuna delle ipotesi di condanna per il futuro tassativamente previste dalla legge;

3. rigettare per infondatezza la domanda di condanna al pagamento di interessi e rivalutazione e di accessori in qualsiasi forma Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del presente giudizio, oltre le spese prenotate a debito””.

All'udienza del 26.3.24, cui le parti comparivano spontaneamente, la causa veniva discussa e decisa con sentenza contestuale ex art. 429 c.p.c..

Com'è pacifico e documentato, le ricorrenti hanno svolto, nel corso degli anni scolastici per ciascuna distintamente indicati in ricorso, le supplenze dettagliatamente elencate tutte aventi durata annuale o fino al termine delle attività didattiche.

E' parimenti pacifico che, in relazione a tali contratti a termine, le ricorrenti non hanno ricevuto la "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015.

Ciò posto, le ricorrenti chiedono innanzitutto accertarsi e dichiararsi il loro diritto a vedersi riconosciuto e corrisposto il beneficio economico di euro 500,00 annui, di cui alla Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per ciascuno degli anni scolastici lavorati con contratti a termine, richiamando sul punto la recente giurisprudenza amministrativa.

La domanda è fondata.

L'art. 1 comma 121 della L. n. 107/2015 così dispone: *“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [Ministero], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e*

spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”).

Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121».

Il d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “*docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova*”.

Il successivo d.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha confermato che “*la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari*” (così l'art. 3).

E' pacifico quindi che la normativa positiva escluda dalla fruizione della Carta Docenti il personale non di ruolo.

Senonché tale scelta normativa risulta in contrasto con il diritto dell'U.E., come recentemente statuito dalla CGUE, con la ord. 18.5.2021 emessa nella causa *****/21, ove è stato affermato il seguente principio, da cui questo giudice non ha ragione alcuna di discostarsi:

“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.

In questo senso anche la sentenza n. *****/2022 del 16.03.2022 del Consiglio di Stato, richiamata in ricorso, che ha riformato la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma,

Sezione Terza Bis, che con sentenza n. ****/2016 del 7 luglio 2016 aveva respinto il ricorso proposto per l'annullamento della nota del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui specificava che la "Carta del docente" e i relativi € 500,00 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché dell'art. 2 del d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015.

Più specificamente, il Consiglio di Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del Ministero di escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost, distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a "doppia trazione" tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.

Sul tema è poi intervenuta la recentissima pronuncia della Corte di Cassazione n. **** del 2023 che ha affermato i seguenti principi di diritto:

"1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovvero sia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.

2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.

3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.

4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto

all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.

Facendo applicazione dei sopra richiamati principi al caso di specie, occorre osservare che:

1. gli incarichi ricevuti dalle ricorrenti e oggetto di causa sono tutti incarichi fino al termine delle attività didattiche (30.6) o annuali (31.8);
2. le ricorrenti, al momento della pronuncia della presente sentenza, sono ancora interne al sistema delle docenze scolastiche, perché immesse in ruolo o titolari di supplenza in corso di svolgimento;
3. non si pone la questione della rilevanza dell'orario svolto, poiché le ricorrenti hanno avuto complessivamente assegnato, negli anni scolastici per cui è causa, l'orario completo, come risulta dagli stati matricolari prodotti dalla amministrazione resistente.

Nulla osta pertanto all'accoglimento della domanda di adempimento in forma specifica.

Come chiarito dalla Suprema Corte nell'arresto sopra citato, infatti, *“in presenza di condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame”*; il meccanismo antidiscriminatorio comporta infatti il diritto del soggetto discriminato al medesimo trattamento vantato dal soggetto non discriminato e, dunque, la somma riconosciuta alla parte ricorrente non sarà una somma “libera” dal punto di vista dello scopo, ma dovrà essere accreditata al docente e potrà essere fruita dallo stesso nei limiti e con le stesse regole valevoli per i docenti a tempo indeterminato.

Per tali ragioni, va accertato il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, L. n. 107/2015.

In particolare, si rileva che la domanda va accolta anche con riferimento all'a.s. 2023/24, disciplinato dalla recente normativa di cui al DL 69/23.

Infatti, al fine di rendere conforme l'ordinamento italiano agli obblighi derivanti dagli atti dell'Unione Europea, è stato emanato il decreto-legge n. 69/2023 convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103, che all'art. 15 dispone *“1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”*.

Il legislatore ha così riconosciuto il diritto dei docenti assunti a tempo determinato, con contratto di supplenza annuale, ad ottenere la Carta.

Tuttavia, la norma in esame, per espressa previsione, riguarda soltanto i docenti e tempo determinato cui sia stata conferita una supplenza annuale, fra i quali non rientrano le ricorrenti **** e **** (che, per l'a.s. 2024/23, hanno ottenuto una supplenza al 30.6).

Ritiene inoltre il giudicante che la norma sopra richiamata, nella parte in cui non riconosce il beneficio ai docenti precari che siano titolari di una supplenza fino al termine delle attività didattiche, si esponga alle medesime censure di discriminatorietà a suo tempo ritenute fondate dalla CGUE, nonché alle motivazioni espresse, a livello nazionale, dal Giudice Amministrativo in ordine alla contrarietà ai principi di buon andamento della PA di un sistema di formazione dei docenti a “doppia trazione” (CdS sentenza n. ****/2022 del 16.03.2022, sopra citata).

Alla luce dei criteri affermati dalla Suprema Corte nella ordinanza n. 29961 del 2023, deve pertanto dichiararsi che alle ricorrenti **** e **** spetta la Carta Docenti anche per l'anno scolastico in corso.

Deve invece essere disattesa l'eccezione di parziale decadenza sollevata dal Ministero in forza del disposto l'art. 6, comma 7 del DPCM 28.11.2016, con riferimento alle pretese relative agli aa.ss. anteriori all'a.s. 2021/21 compreso.

Sul punto si richiamano e si fanno proprie le motivazioni espresse dalla già citata pronuncia Cass. n. **** del 2023 che osserva quanto segue: *“Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”*.

Solo per ragioni di completezza si osserva infine che, ai fini della decisione della presente causa, non acquista rilievo il recente intervento normativo di cui all'art. 15 DL 69/2023, come convertito nella LEGGE 10 agosto 2023, n. 103, (*“La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”*). Tale norma detta infatti una specifica disciplina relativamente al solo anno 2023, da intendersi, in base al generale principio per cui la legge non dispone che per l'avvenire, come a.s. 2023/24, che non è oggetto di domanda.

Il Ministero va pertanto condannato al versamento in favore delle ricorrenti, tramite accredito su carta docente, dell'importo di €. 500,00 per ogni aa.ss. di cui al ricorso.

Sulle predette somme, sono altresì dovuti gli interessi o la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L 724/1994, dalla maturazione del diritto al saldo (vedasi, sul punto, Cass. ****/23).

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 147/2022, scaglione di valore fino a 5.200 euro, valori minimi - tenuto conto della scarsa complessità e della serialità della lite – per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, nulla per la fase istruttoria in quanto non esperita.

P.Q.M.

Il Tribunale, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo;

1) in accoglimento del ricorso, dichiara che le ricorrenti hanno diritto a ottenere il beneficio economico della cd. “Carta del docente” di cui all’art. 1 co. 121 l. n. 107/15 e, quindi, del relativo bonus di € 500,00 per ciascun anno scolastico svolto come documentato in ricorso, alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo;

2) per l’effetto condanna il M.I. a riconoscere in favore delle ricorrenti, tramite accredito sulla “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015, le seguenti somme maggiorate di interessi o la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 22 co. 36 L 724/1994, dalla maturazione del diritto al saldo:

€ 2.000,00 a **** per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24;

€ 1.500,00 a **** per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22;

€ 1.500,00 a **** per gli anni scolastici 2020/21, 2022/23, 2023/24;

3) condanna il Ministero alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese del processo che liquida in €. 49,00 per esborsi ed €.**** per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA, CPA come per legge, da distrarsi in favore dei ****. Bologna il 26/03/2024

Il Giudice
